



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 156

OGGETTO: L.431 98 art 11 Contributi per il sostegno alle locazioni di immobili ad uso abitativo, Messa a disposizione di risorse aggiuntive comunali, Anno 2013. Integrazione deliberazione di Giunta n.75 del 22 maggio 2013

L'anno 2013 il giorno 02 del mese di OTTOBRE alle ore 18:25, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:L.431 98 art 11 Contributi per il sostegno alle locazioni di immobili ad uso abitativo, Messa a disposizione di risorse aggiuntive comunali, Anno 2013. Integrazione deliberazione di Giunta n.75 del 22 maggio 2013

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ha istituito presso il Ministero dei Locali Pubblici il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli della popolazione nel pagamento dei canoni di locazione;

l'art.2 del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 "Fondo nazionale a sostegno degli inquilini per il pagamento dell'affitto" dispone che siano i Comuni a fissare l'entità del contributo secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, nel rispetto dei criteri indicati dallo stesso decreto, e prevede particolari deroghe a favore di nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o a favore di analoghe situazioni di particolare debolezza sociale;

la Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 6 "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" disciplina per il Friuli Venezia Giulia alcuni aspetti della materia prevista dalla legge 431/1998, definisce – tra l'altro – gli interventi a sostegno delle locazioni intesi quali agevolazioni sia a favore di soggetti non abbienti volte a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione, sia a favore dei soggetti che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, nonché stabilisce i requisiti dei destinatari degli interventi e conferma la titolarità dei Comuni alla definizione dell'entità del contributo;

gli artt.6 e 9 della Legge Regionale 30 novembre 2011, n.16 "Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale" e l'art. 6, comma 129 della Legge Regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)" che modificano la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6" individuano i requisiti di accesso e di graduazione del contributo in capo ai soggetti destinatari;

il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della Legge Regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni", emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005 (successivamente modificato con D.P.Reg. 18 dicembre 2006 n. 0393/Pres., con D.P.Reg. 24 marzo 2009 n. 079/Pres. E con D.P.Reg. 6 aprile 2010, n. 067/Pres.) disciplina le azioni volte al sostegno delle locazioni specificando i criteri da seguire per la determinazione dei contributi, esplicitando le categorie ed i requisiti dei destinatari del beneficio, esponendo gli adempimenti cui i Comuni sono tenuti, nonché disposizioni di carattere finanziario e procedurale;

RILEVATO CHE :

il sopraindicato Regolamento demanda ai Comuni di incrementare eventualmente le risorse del fondo assegnato dalla Regione con fondi propri, per un importo minimo del 10% del fabbisogno comunicato;

con deliberazione di Giunta n.75 del 22 maggio 2013 si decideva di mettere a disposizione, per l'erogazione ai cittadini di Cervignano del Friuli dei contributi di cui alla L. n. 431/98, art. 11 relativi all'anno 2013, risorse comunali in misura pari al 10% del fabbisogno da comunicare alla Regione e che tale ammontare risultava essere pari ad € 48.928,62;

POSTO CHE al punto D dell'art. 2 del Bando approvato con deliberazione Comunale n. 43 del 13/4/2013 si specificava la necessità del possesso del requisito di residenza definito dalle norme regionali per i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad

un anno di cui all'art. 41 della D.lgs 286/1998, in Regione da almeno 24 mesi ed anche in Italia da non meno di 5 anni (artt. 6 e 9 della L.R. 16/2011);

VISTA

la sentenza della Corte Costituzione del 19 luglio 2013 n.222, successiva all'atto di ammissione, avente ad oggetto: "Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale - Contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuali o familiari, interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità, interventi in materia di diritto allo studio, interventi di edilizia agevolata e di sostegno alle locazioni - Estensione dei suddetti benefici a favore di tutti gli stranieri extracomunitari muniti di permesso di soggiorno non inferiore a un anno purché residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi" che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011 per le prestazioni di cui agli artt. 3, 5, 6co.1, 7 della medesima legge regionale, limitatamente alle parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e» e dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011 nella parte in cui subordina al requisito di residenza da almeno 24 mesi nel territorio regionale l'accesso alle prestazioni di cui agli artt. 3, 5, 6co.1, 7 della medesima legge regionale;

la nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori pubblici prot. ED/1/6/L - pmt/2013/0023467 del 9/9/13 di richiesta di integrazione della domanda di contributo già presentata nei termini fissati dal regolamento Regionale;

la Determinazione nr. 664 Del 10/09/2013 del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con cui si riammetteva a contributo i soggetti precedentemente esclusi, in osservanza della succitata sentenza, quantificando il contributo complessivo spettante e disponendo la trasmissione alla competente direzione regionale dell'aggiornamento del fabbisogno ai fini di una corretta quantificazione delle risorse da trasferire al Comune di Cervignano del Friuli;

CONSIDERATO CHE tale riammissione ha comportato un incremento del fabbisogno necessario alla copertura della spesa e, di conseguenza, dell'importo di compartecipazione del 10% accordato dal Comune di Cervignano del Friuli per i cittadini ivi residenti che quindi da € 48.928,62 sale a € 49.487,13, con una differenza di **€ 558,51**;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

D E L I B E R A

unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.

DI METTERE A DISPOSIZIONE, per l'erogazione dei contributi di cui alla L. n. 431/98, art. 11 relativi all'anno 2013, ulteriori risorse comunali pari a **€ 558,51** in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzione del 19 luglio 2013 n.222 ed all'impegno dell'Amministrazione a compartecipare all'intervento con il 10% del fabbisogno;

DI DARE ATTO CHE tali risorse sono previste nel bilancio di previsione 2013

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Sociale Comuni e Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: L.431 98 art 11 Contributi per il sostegno alle locazioni di immobili ad uso abitativo, Messa a disposizione di risorse aggiuntive comunali, Anno 2013. Integrazione deliberazione di Giunta n.75 del 22 maggio 2013

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli,
02/10/2013

IL RESPONSABILE

- DARIA BRISTOT

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MIORI - MARIA TERESA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/10/2013 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 22/10/2013 .

Li 07/10/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 07/10/2013

Il Responsabile dell'esecutività
Davide CIBIC

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 OTTOBRE 2013